



Comune di Hône – Commune de Hône  
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**N. 7**

**OGGETTO :**

**IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015**

L’anno **duemilaquindici**, addì **ventiquattro**, del mese di **marzo**, alle ore **20** e minuti **45**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
MICHELETTO Alex	SINDACO	X	
BORETTAZ Stefano	ASSESSORE	X	
VUILLERMOZ Leo	ASSESSORE		X
GRIVEL PAOLO	ASSESSORE	X	
AMBROSI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
COLLIARD LISA	ASSESSORE	X	
JUGLAIR Maria Rosa	CONSIGLIERE	X	
COLLIARD ORNELLA	CONSIGLIERE		X
TERRONI SRI WAHYUNI	CONSIGLIERE		X
ZIGLIANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI Luciana	CONSIGLIERE	X	
VASER Anna	CONSIGLIERE	X	
MOROSSO Giovanni	PRESIDENTE CONSIGLIO		X
MOROSSO Silvino	CONSIGLIERE	X	

Totale 10 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Signor **GAIDO DARIO** , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MICHELETTO Alex** nella sua qualità di SINDACO , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto suindicato.

**OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - APPROVAZIONE ALIQUOTE E TARIFFE PER L'ANNO 2015**

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale *«le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;*

**RICHIAMATO** in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che *«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;*

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'interno del 24 dicembre 2014, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2015 è differito al 31 marzo 2015

**VISTO** l'art. 15, comma 12 L.R. 19 dicembre 2014 n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Autonoma Valle d'Aosta – Legge finanziaria per gli anni 2015/2017), con cui la Regione ha fissato al 31 marzo 2015 la data per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015 da parte degli Enti locali;

**VISTO** l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

**CONSIDERATO** che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

**RITENUTO** pertanto opportuno procedere con una sola deliberazione all'adozione delle aliquote e delle tariffe applicabili nel 2014 nell'ambito dei singoli tributi che costituiscono l'Imposta unica comunale, sulla base delle motivazioni di seguito riportate, distinte in relazione ai singoli tributi;

### **IMU**

**CONSIDERATO** che:

a) le disposizioni dettate dalla Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di Stabilità 2015) hanno sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di IMU previste per gli anni precedenti e precisamente:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 ed A/9;
- la previsione di una serie di agevolazioni riferite ad unità immobiliari equiparate all'abitazione principale, tra cui in particolare la previsione del comodato d'uso gratuito a favore di parenti entro il primo grado in linea retta;

- l'esenzione dei fabbricati strumentali all'attività agricola e la riduzione del moltiplicatore per la determinazione del valore imponibile dei terreni agricoli, che peraltro non rilevano nei Comuni della Valle d'Aosta, in cui tali tipologie di immobili risultano esenti per legge;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,76 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 0,3 punti percentuali tale aliquota, introdotta dall'art. 1, comma 380 L. 24 dicembre 2012 n. 228, che peraltro non si applica ai Comuni della Valle d'Aosta, tenuti a garantire la restituzione allo Stato a seguito di accantonamento del maggior gettito IMU in base a quanto previsto dall'art. 13, comma 17 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

b) l'art. 1, comma 712 L. 147/2013 dispone che, a decorrere dall'anno 2014, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 17 dell'art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, non si terrà conto del minor gettito IMU derivante dalle disposizioni recate dal comma 707, che esenta dall'IMU l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati per legge e/o regolamento;

c) l'art. 1, comma 711 L. 147/2013 ha previsto, per i Comuni ricadenti nei territori della Regione Valle d'Aosta, la compensazione del minor gettito IMU derivante dai commi 707, lettera c), e 708 (riduzione del moltiplicatore del valore catastale dei terreni agricoli ed esenzione IMU dei fabbricati rurali strumentali), attraverso un minor accantonamento per a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato art. 13 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011;

d) nel 2015, pur a fronte delle difficoltà di definire quale potrà essere il gettito effettivo IMU alla luce delle previsioni normative sopra citate, il Comune potrà sostanzialmente continuare a definire le aliquote IMU sulla base di parametri analoghi a quelli adottati nel 2014, in quanto la determinazione del maggior gettito IMU 2015 da accantonare per la successiva restituzione allo Stato per il tramite della Regione dovrebbe intervenire con le medesime modalità del 2013 e del 2014;

e) nella determinazione delle aliquote IMU 2014 si dovrà tuttavia tenere conto della necessità di affiancare alle aliquote IMU quelle della TASI, in considerazione della disposizione dettata dall'art. 1, commi 640 e 677 L. 147/2013, in base al quale l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Imposta unica comunale, di poter procedere all'approvazione delle aliquote IMU relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti

## **TASI**

**CONSIDERATO** che

- a) La Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (Legge di stabilità per l'anno 2015) ha sostanzialmente confermato le previsioni legislative in materia di TASI previste dalla Legge istitutiva (Legge 147/2013);
- b) L'articolo 1, comma comma 669 L. 147/2013, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. f) D.L. 16/2014, prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principali, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- c) L'art. 1, comma 675 L. 147/2013 prevede che la base imponibile della TASI sia quella prevista per l'applicazione dell'IMU;

d) ai sensi dell'art. 1, commi 676 e 677 L. 147/2013, l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, mentre l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;

e) a fronte della previsione dettata dallo stesso comma 676, secondo cui il Comune può ridurre l'aliquota minima fino all'azzeramento, ai Comuni viene attribuita la possibilità di introdurre aliquote inferiori all'1 per mille, graduandole in relazione alle diverse tipologie di immobili, in conformità con quanto previsto dal successivo comma 682, in base al quale le aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

f) che, come rilevato nella premessa riferita all'IMU, l'art. 1, comma 677 L. 147/2013 dispone che, nella determinazione delle aliquote, il Comune deve in ogni caso rispettare il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

**CONSIDERATO** che, in sede di approvazione del regolamento TASI, il Comune ha ritenuto opportuno (art. 3, comma 3 del regolamento) stabilire che la TASI non si applicherà ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dall'IMU nei Comuni valdostani, in quanto interamente compresi nelle aree montane delimitate ai sensi dell'art. 15 L. 27 dicembre 1977 n. 984 e nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9, comma 8 DLgs. 23/2011;

**VISTO CHE**, sempre nel proprio regolamento, il Comune ha previsto di introdurre, ai sensi dell'art. 1, comma 679 L. 147/2013 specifiche riduzioni nel caso di immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione come definiti ai fini IMU;

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 681 L. 147/2013 prevede che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria, rimettendo al Comune la determinazione della quota di imposta dovuta dall'occupante in misura compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**DATTO ATTO** che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento:

- a) alla disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- b) all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

**RITENUTO** di conseguenza necessario provvedere con la presente deliberazione, stante l'espreso rinvio adottato in sede regolamentare, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 64.462,62
Cura del verde pubblico	€ 38.309,50
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 15.963,85

Sgombero neve	€	16.083,02
Servizi di polizia locale	€	42.275,00
Servizio di protezione civile	€	, 3.700,00
Videosorveglianza	€	726,00
Reti wi-fi pubbliche	€	
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€	
<b>TOTALE</b>	€	181.519,99

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera *b*), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

**RITENUTO**, quindi, nelle more dell'adozione di eventuali ulteriori modifiche normative in materia di Tributo sui servizi indivisibili, di poter procedere all'approvazione delle aliquote TASI relative all'anno 2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

## TARI

**CONSIDERATO** che con riferimento alla **Tassa rifiuti (TARI)**, la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124;

**VISTO CHE** che, in tal senso, la TARI continua a prevedere:

- l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati;
- la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
  - a) dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - b) in alternativa, del principio «*chi inquina paga*», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti., determinando le tariffe di ogni categoria o sotto categoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
  - c) (comma 660) la possibilità per il Comune di applicare ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a) a e) del comma 629 della L. 147/2013. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7% del

*costo effettivo del servizio. In questo caso la copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale dell'ente.*

**CONSIDERATO** che, nell'ambito della TARI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che il Comune deve determinare la disciplina per l'applicazione della tassa, con particolare riferimento:

- a) ai criteri di determinazione delle tariffe;
- b) alla classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) alla disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) alla disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) all'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

**RITENUTO** necessario provvedere, con la presente delibera, alla preliminare approvazione del Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, necessario per poter definire le tariffe applicabili ai fini TARI per l'anno 2015;

**CONSIDERATO** che, poiché le modifiche normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 non comportano una sostanziale modifica della disciplina della TARI introdotta nel 2015, il Comune ritiene opportuno confermare anche nel 2015 le modalità di determinazione delle tariffe deliberati ai fini TARI nel 2014, ritenendo ancora validi le motivazioni applicate;

**DATO ATTO** che, ai sensi dell'art. 1, commi 662 - 665 L. 147/2013, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente Regolamento TARI, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

**CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e dall'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

**VISTI** i Regolamenti comunali per l'applicazione dell'Imposta municipale propria, (delibera consiglio comunale n. 2 del 25/03/2014) del Tributo sui servizi indivisibili (TASI) (delibera consiglio comunale n. 4 del 25/03/2014) e della Tassa sui rifiuti (TARI) (delibera consiglio comunale n. 3 del 25/03/2014);

**RICHIAMATO** l'art. 21 L.R. 7 dicembre 1998 n. 54 «*Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta*», in merito alle competenze del Consiglio comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 12 del vigente Statuto comunale in merito alle competenze per l'approvazione delle aliquote e delle tariffe delle entrate comunali;

**CONSTATATO**, quindi, che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni del vigente Statuto comunale, tra le competenze del Consiglio Comunale;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del Servizio tributi;

**VISTO** il parere favorevole in merito alla legittimità, reso dal Segretario Comunale

AD UNANIMITA' di voti espressi per alzata di mano;

### **DELIBERA**

**1. DI STABILIRE**, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), relativamente all'anno di imposta 2015:

#### **Imposta municipale propria (IMU)**

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille riservato esclusivamente allo Stato

**Di confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2015, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

#### **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	0,5 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati di categoria A – B – C	0,5 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	0,3 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0,5 per mille

**Di introdurre**, a decorrere dal 1° gennaio 2014, la riduzione TASI per immobili inagibili ai fini IMU: riduzione del 50%;

**Di stabilire** che l'aliquota della TASI applicabile alle aree edificabili che per la loro utilizzazione a fini edificatori richiedano la stipulazione di uno strumento urbanistico esecutivo di dettaglio deve ritenersi azzerata sino al momento di effettiva stipulazione dello strumento urbanistico esecutivo;

**Di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 681 L. 147/2013, che, nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, la quota di imposta dovuta dall'occupante sarà pari al 30% dell'ammontare complessivo della TASI dovuta;

**Di stabilire**, ai sensi dell'art. 1, comma 682 L. 147/2013, che la percentuale dei costi dei servizi indivisibili analiticamente indicati in premessa coperti nel 2015 con la TASI è pari al 20,93 per cento.

### **Tassa sui rifiuti (TARI)**

**Di approvare** il Piano finanziario per l'anno 2015 redatto dall'Autorità di SubATO, di cui si allega il Prospetto economico-finanziario, per fare parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Di determinare** per l'anno 2015 le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI):

#### **Utenze domestiche residenti**

<b>Nucleo familiare</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/anno)</b>
1 componente	0,31728	54,33269
2 componenti	0,37016	126,77628
3 componenti	0,40793	162,99808
4 componenti	0,43814	199,21987
5 componenti	0,46836	262,60801
6 o più componenti	0,49102	307,88526

#### **Utenze non domestiche**

<b>Categorie di attività</b>	<b>Quota fissa (€/mq/anno)</b>	<b>Quota variabile (€/mq/anno)</b>
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06899	0,85805
2. Campeggi, distributori carburanti	0,14445	2,90418
3. Stabilimenti balneari	0,08192	1,02636
4. Esposizioni, autosaloni	0,06468	1,32008
5. Alberghi con ristorante	0,23068	2,90088
6. Alberghi senza ristorante	0,17247	2,16163
7. Case di cura e riposo	0,20481	2,58076
8. Uffici, agenzie, studi professionali	0,21559	2,70946
9. Banche ed istituti di credito	0,11857	2,70946
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,18756	2,90418
11. Edicola, farmacia, tabaccaio,	0,23068	2,90418



plurilicenze		
12. Attività artigianali tipo botteghe ( falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,15522	2,47515
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,19834	2,49165
14. Attività industriali con capannoni di produzione	0,09270	2,47515
15. Attività artigianali di produzione beni specifici	0,11857	2,47515
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	1,04346	6,60040
17. Bar, caffè, pasticceria	0,78475	6,60040
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,37944	4,76219
19. Plurilicenze alimentari e/o miste	0,33201	4,15495
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,30648	16,40859
21. Discoteche, night club	0,22421	2,82497

Utenze soggette a tariffa giornaliera: La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%.

**Di dare atto**, ai sensi dell'art. 1, comma 660 L. 147/2013, che la percentuale di copertura dei costi del Piano Finanziario è pari al 93%;

**Di confermare** le seguenti riduzioni TARI già introdotte nel 2014:

a) del 40% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo, a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato (per la sola parte variabile)

b) del 30% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività. La presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali ( per sola parte variabile)

**Di dare atto** che sull'importo della TARI non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D.Lgs. 504/1992 e di cui all'art. 1, comma 666 L. 147/2013;

2. **DI STABILIRE** che la riscossione dell'Imposta unica comunale dovrà essere effettuata nei termini di seguito indicati;

<b>IMU</b>	Acconto	16 giugno
	Saldo	16 dicembre
<b>TASI *</b>	Unica soluzione	16 dicembre
<b>TARI</b>	Acconto	30 settembre
	Saldo	31 marzo

\* **E' prevista una unica rata al 16 dicembre in quanto, qualora le risorse finanziarie del Comune lo renderanno possibile, è intendimento di questa Amministrazione ridurre o azzerare l'imposta.**

3. **DI RISERVARSI**, per quanto di competenza, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie, per effetto di norme statali in merito;
4. **DI DARE ATTO** che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2014 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;
5. **Di DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
6. **DI TRASMETTERE**, per i dovuti adempimenti, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla base di quanto espressamente previsto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
*F.to MICHELETTO Alex*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to GAIDO DARIO*

---

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Certifico, io Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno 3/04/2015 all'Albo Pretorio on line, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi .

Hône, li 3/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to GAIDO DARIO*

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

**Divenuta esecutiva in data** 3/04/2015

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione.

Hône, li 3/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*F.to GAIDO DARIO*

---

**E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE** per uso amministrativo.

Hône, li 3/04/2015

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
*( GAIDO DARIO)*

=====